

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1) DENOMINAZIONE

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter C.C., una Società Consortile per Azioni denominata "ART-ER – Società consortile per Azioni", siglabile "ART-ER S. cons. p. a." (nel prosieguo "la Società").

Art. 2) SEDE

1. La Società ha sede in Bologna. L'organo amministrativo può istituire o sopprimere unità locali operative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, agenzie, filiali, uffici senza stabile rappresentanza in Italia e all'estero.
2. Spetta invece all'Assemblea Straordinaria deliberare l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato purché all'interno della regione Emilia-Romagna.

Art. 3) DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per delibera dell'Assemblea.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE E SCOPO CONSORTILE

Art. 4) OGGETTO SOCIALE

1. La Società opera, senza finalità di lucro, per perseguire le finalità e quanto previsto dalla L.R. n.1/2018 e ss.mm. con l'obiettivo di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione delle città e dei contesti produttivi.

Le relative iniziative di promozione e sviluppo si articolano su quattro principali ambiti:

- a) ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, inteso come rafforzamento, insieme e con il contributo di tutti i soggetti soci, della rete regionale della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico degli incubatori e acceleratori d'impresa, della Rete politecnica e delle alte competenze, degli sportelli per lo sviluppo e la diffusione delle azioni per la Specializzazione intelligente e delle loro evoluzioni;
- b) internazionalizzazione e attrattività del territorio, mediante azioni di promozione delle filiere regionali, del sistema della ricerca, dell'innovazione, della formazione; sviluppo di azioni rivolte a investitori regionali, nazionali e internazionali volto a rafforzare il sistema produttivo, il sistema della

conoscenza e l'occupazione, in coerenza con la legislazione per la promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;

c) valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città, attraverso la promozione di azioni infrastrutturali, di innovazione sociale, di sviluppo della conoscenza e di sostenibilità ambientale;

d) supporto alla programmazione degli interventi dei soci nei seguenti ambiti:

1) messa a punto, gestione, monitoraggio, valutazione di progetti e programmi strategici di livello regionale, nazionale e dell'Unione europea volti ad accrescere la competitività, la sostenibilità, l'occupazione, la ricerca, l'innovazione, la formazione, la conoscenza, la cooperazione europea ed internazionale;

2) partecipazione e sviluppo di reti promosse dai soci a livello europeo ed internazionale;

3) realizzazione di studi e ricerche inerenti agli assetti territoriali, economici e sociali allo scopo di migliorare la programmazione strategica ed operativa;

4) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese le relative funzioni di committenza e stazione appaltante.

2. La Società inoltre può:

- organizzare le attività e le azioni comuni tra i Soci e le strutture che partecipano all'ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza;
- promuovere iniziative con università e centri di ricerca operanti sul territorio regionale, anche in collaborazione con le imprese, per l'accesso e la partecipazione a programmi di ricerca e/o d'innovazione e/o di sviluppo delle competenze e della conoscenza d'interesse nazionale, europeo e internazionale;
- promuovere e supportare le azioni di internazionalizzazione e attrattività del territorio con particolare riferimento ai cluster e alle filiere regionali;
- promuovere e sviluppare azioni per la valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città;
- promuovere lo sviluppo delle competenze e l'attrattività dei talenti.

Art. 5) MODALITA' DI INTERVENTO E SCOPO CONSORTILE

1. La Società opera in conformità al modello *in house providing* stabilito dall'ordinamento interno e dell'Unione europea. La Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter del C.C.; essa opera senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi propri dell'oggetto sociale.

2. La Società opera ai sensi dell'art. 4 co. 2 del d.lgs. 175/2016 e successive modificazioni.

3. Nell'esclusivo interesse dei Soci, tutti portatori di interessi omogenei, ed in esecuzione o comunque in conformità alle decisioni di affidamento o di incarico provenienti dagli stessi, la Società è lo strumento organizzativo comune dei Soci, cui essi attribuiscono il compito di espletare funzioni, servizi ed attività di loro pertinenza, anche di carattere esecutivo e di servizio tecnico, compresi nell'oggetto sociale di cui all'art. 4 del presente Statuto. In particolare, nel perseguimento dello scopo consortile sono fatti salvi gli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di programma quadro tra

Regione Emilia-Romagna, Università ed Enti di ricerca, per la realizzazione della Rete Regionale di Alta Tecnologia e di un ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza.

4. In particolare per lo svolgimento delle attività relative agli ambiti di cui all'art. 4, la Società:
 - organizza e sviluppa le azioni comuni tra i Soci attraverso programmi pluriennali e/o annuali, che generano accordi e convenzioni con i Soci e a cui i Soci contribuiscono attraverso un fondo consortile di cui all'art. 7;
 - realizza un programma pluriennale di attività concordate con la Regione Emilia-Romagna e per le quali la Regione prevede l'affidamento diretto alla Società le cui azioni sono specificate attraverso programmi annuali;
 - svolge prestazioni di servizio ed attività di assistenza ai singoli Soci;
 - coordina e/o partecipa a progetti finanziati nell'ambito di programmi nazionali, europei o internazionali;
 - altre attività di servizi, progettazione e gestione progetti coerenti con le indicazioni di cui al successivo comma 5.
5. Ai sensi dell'art. 16 c. 3 del d.lgs. 175/2016 è previsto che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci; la produzione ulteriore, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
6. Nel perseguimento dell'oggetto sociale la Società, che opera a livello regionale, nazionale ed internazionale, ricerca, in particolare, la collaborazione dei Soci, nonché di autorità ed organismi nazionali ed internazionali competenti in materia. La Società, in via non prevalente, può inoltre svolgere – unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla normativa vigente – operazioni ed attività direttamente o indirettamente connesse allo scopo sociale, nonché, nei limiti ed alle condizioni ed autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, assumere interessenze, quote, anche azionarie, in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine, o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente. Inoltre, la Società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese: l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione; è comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.
7. La Società non può essere trasformata in società di capitali lucrativa.
8. Il raccordo tra la programmazione regionale unitamente a quella delle azioni comuni con gli altri enti Pubblici soci e l'azione della Società, quale struttura operativa della Regione e degli altri enti Pubblici soci della Società, è disciplinato nelle modalità di esercizio del controllo analogo di cui all'art. 24 del presente statuto.

TITOLO III
PATRIMONIO SOCIALE - SOCI

Art.6) PATRIMONIO SOCIALE – CATEGORIE DI AZIONI E DI RISERVE

1. Il patrimonio della Società è costituito:
 - a) da un capitale sociale di EURO 1.599.982,00 (un milione cinquecentonovantanovemila novecentoottantadue virgola zero zero) formato da numero 1.599.982 (un milione cinquecentonovantanovemila novecentoottantadue) azioni ordinarie nominative ciascuna del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;
 - b) dal fondo di riserva legale;
 - c) dal fondo di riserva straordinaria;
 - d) da eventuali altri fondi.

Le azioni sono nominative nel rispetto delle norme di legge.

La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non richiesta dal socio interessato.

Essa potrà emettere certificati provvisori firmati dall'amministratore unico o presidente dell'organo amministrativo. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro dei soci.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti ed anche mediante l'emissione di azioni aventi diritti diversi, a norma dell'art. 2348 C.C..

2. Le eventuali azioni con diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 C.C. godono dei diritti per esse espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

Art. 7) FONDO CONSORTILE PER IL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E/O SPECIFICHE AZIONI

1. È istituito il fondo consortile, per la realizzazione degli scopi di cui agli artt. 4 e 5 del presente Statuto.
2. Il fondo è costituito attraverso apporti in denaro, servizi e prestazioni d'opera da parte dei Soci direttamente alla Società o anche attraverso le strutture realizzate nei tecnopoli.
3. Ad eccezione della partecipazione agli organi consortili, ogni forma di partecipazione di personale di Soci alle attività della Società potrà essere a titolo di partecipazione al fondo consortile e come tale quantificato.
4. Il fondo può essere anche finalizzato alla realizzazione di programmi ed attività con pesi e partecipazione diversificati tra i Soci, a seconda dei diversi obiettivi e dell'interesse dei Soci medesimi.
5. L'istituzione del fondo ed il relativo regolamento sono deliberati dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 8) SOCI

1. Possono essere soci della Società la Regione Emilia-Romagna, che deve

essere azionista di maggioranza ai sensi dell'art. 5 della L.R. 1/2018, le Università pubbliche e gli enti pubblici di ricerca operanti nel territorio e loro consorzi o associazioni, gli enti locali della regione, altri enti pubblici, nonché consorzi o associazioni tra detti enti, la cui partecipazione sia funzionale al raggiungimento dell'interesse pubblico di cui all'oggetto sociale.

2. Non è ammessa la partecipazione di soggetti privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata
3. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 1/2018 e successive modificazioni.

Art. 9) NUOVI SOCI E LORO AMMISSIONE

1. Coloro che sulla base degli scopi della Società consortile intendono farne parte devono fare domanda all'Organo Amministrativo specificando:
 - a) i dati anagrafici, ragione sociale o denominazione sociale;
 - b) il numero delle azioni del valore nominale di 1 (un) EURO ciascuna che intende sottoscrivere;
 - c) di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni, già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integralità.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed essere corredata da copia della delibera dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto vigente, nonché dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

2. Sull'ammissione del nuovo Socio consortile e sulla relativa modalità delibera l'Assemblea, con la votazione favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea. L'Organo Amministrativo accerterà l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 8 del presente Statuto, e la completezza della domanda di cui all'art. 9 del presente Statuto, verificando inoltre che - per condizioni oggettive o per l'attività svolta - il suo ingresso nella Società non possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale, di cui all'art. 4 del presente Statuto, e non sia in conflitto con gli interessi della Società. Il diniego dovrà essere motivato.
3. L'ammissione del nuovo Socio può avvenire tramite la cessione da parte di uno o più Soci delle necessarie azioni, oppure attraverso l'aumento del capitale sociale, mediante l'emissione di nuove azioni, fermo restando il gradimento come sopra disciplinato.

Art. 10) OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci si obbligano a:
 - a) non commercializzare presso terzi i risultati della ricerca fatta dalla Società consortile o le conoscenze apprese a causa del rapporto sociale, se non autorizzati dall'Organo Amministrativo;

- b) comunicare all'Organo Amministrativo le variazioni avvenute al proprio interno che siano significative in relazione ai requisiti di partecipazione, ovvero l'esistenza di procedure concorsuali e di liquidazione e simili.

Art. 11) PARTICOLARI DIRITTI DEI SOCI, DIRITTI PATRIMONIALI

1. Conformemente al disposto dell'art.2348 del C.C. viene attribuito al socio "Regione Emilia-Romagna", in via esclusiva, il diritto all'utilizzo ed alla distribuzione a proprio favore della riserva "versamento in conto futuro aumento di capitale Regione Emilia-Romagna" ove presente e per un importo fino a quanto in tale riserva iscritto in sede di costituzione della presente società.

Art. 12) RECESSO

1. La qualità di Socio si perde per recesso e per esclusione.
2. Hanno diritto di recedere dalla Società, per tutte o parte delle loro azioni, i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:
- A) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
 - B) la trasformazione della Società;
 - C) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - D) la revoca dello stato di liquidazione;
 - E) l'eliminazione di una o più cause facoltative di recesso, previste dalla legge o dallo Statuto;
 - F) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
 - G) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto;
- e nei seguenti ulteriori casi:
- H) nel caso in cui la durata della Società sia a tempo indeterminato;
 - I) negli altri casi previsti dalla legge
- Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le Società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
3. Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- A) la proroga del termine;
 - B) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
4. Il Socio receduto è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso.
- L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione.
- La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le

comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera da iscrivere al Registro Imprese, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il Socio ne è venuto a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Il recesso avrà effetto dalla data in cui risulterà integralmente liquidata la partecipazione al Socio receduto. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro dei Soci a cura dell'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e se emesse devono essere depositate presso la sede sociale.

Trattandosi di Società consortile e quindi mutualistica, i Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso delle proprie azioni al valore del patrimonio netto contabile dell'ultimo bilancio della Società approvato anteriormente alla data della dichiarazione di recesso, determinato dall'Organo Amministrativo al momento della dichiarazione di recesso e tenuto conto, in sede di determinazione della quota di patrimonio netto contabile di competenza dei soci receduti, che la riserva di cui all'art. 11, se presente, è di esclusiva pertinenza del socio Regione Emilia-Romagna.

I Soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopraindicato nei 15 (quindici) giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea a norma dell'art. 2437 ter del C. C..

Ciascun Socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito nei termini previsti dall'art. 2437 quater C.C. a decorrere dalla comunicazione della volontà di recedere, fatta alla Società.

5. In caso di recesso, il procedimento per la liquidazione delle azioni del Socio recedente sarà il seguente:
 - A. gli amministratori offrono in opzione le azioni del Socio recedente agli altri Soci in proporzione al numero delle azioni possedute;
 - B. se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i Soci, sulla base del rapporto di cambio;
 - C. l'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione;
 - D. per l'esercizio del diritto di opzione è concesso il termine non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 60 (sessanta) dal deposito dell'offerta;
 - E. coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate;
 - F. qualora i Soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, l'Organo Amministrativo può collocarle presso terzi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 16;
 - G. in caso di mancata collocazione, le azioni del recedente vengono rimborsate utilizzando riserve disponibili, anche con l'acquisto da parte della Società, anche in deroga a quanto previsto dall'art.2357

comma terzo del C. C.;

H. in assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della Società; alla delibera di riduzione del capitale si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 2445 del C. C.; ove l'opposizione sia accolta, la Società si scioglie.

6. Gli Enti pubblici di ricerca e le Università hanno diritto di recedere dalla Società, oltre che nei casi sopraindicati, anche per i casi eventualmente stabiliti dalle leggi, statuti e/o dai regolamenti che ne disciplinano la partecipazione ad associazioni, consorzi e Società.

Art. 13) ESCLUSIONE

1. Il Socio è escluso qualora:

- a) trattandosi di ente pubblico, venga dichiarato estinto per legge o per provvedimento della Pubblica Amministrazione;
- b) si sia reso responsabile di gravi inadempienze alle norme dello Statuto e alle deliberazioni della Società;
- c) non sia più in grado di partecipare allo "scopo sociale";
- d) abbia perso i requisiti di ammissione di cui all'art. 8 del presente Statuto.

2. Spetta all'Organo Amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che, a norma di legge, legittimino l'esclusione, e provvedere di conseguenza nell'interesse della Società.

Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto.

L'esclusione ha efficacia dal giorno successivo alla comunicazione dell'interessato. Egli non potrà altresì usufruire di alcuno dei risultati ottenuti dalla Società consortile se non previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo. Il Socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente al provvedimento di esclusione.

L'Assemblea Ordinaria prende atto dell'esclusione dei Soci.

È esclusa la liquidazione della partecipazione al Socio escluso.

La partecipazione del Socio escluso accresce proporzionalmente quella degli altri.

Art. 14) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. Il Socio può cedere in tutto o in parte le sue azioni secondo le modalità qui di seguito specificate.
2. Il Socio che intende alienare tutte o parte delle proprie azioni deve offrirle in prelazione a tutti gli altri Soci iscritti sul relativo libro, prelazione da esercitare nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione che dovrà avvenire per mezzo di PEC o raccomandata.

Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei Soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Ove taluno dei Soci rinunciasse o non esercitasse nel termine in tutto o in parte il diritto di prelazione, tale diritto si trasferisce in via proporzionale agli

altri Soci che intendono esercitarlo.

In ogni caso, per il trasferimento delle azioni a terzi non soci è comunque richiesto l'accertamento dell'Organo Amministrativo a cui, sempre secondo i criteri già stabiliti all'art. 9 del presente Statuto, dovrà seguire la delibera dell'Assemblea Ordinaria con la votazione favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Ove l'Organo Amministrativo non si pronunci entro 60 (sessanta) giorni dal richiesto gradimento questo si riterrà concesso.

Il diniego deve essere motivato.

Tali limitazioni non configurano pertanto alcuna delle ipotesi per cui l'art. 2355 bis del C.C. attribuisce ai Soci il diritto di recesso.

3. È comunque inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni o diritti idoneo a consentire l'ingresso nella Società di soggetti non aventi i requisiti indicati dall'art. 8 del presente Statuto ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni o diritti effettuato in violazione delle disposizioni di cui sopra.

Ogni atto di trasferimento della partecipazione sociale a favore di soggetti privati, ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 8.2 del presente statuto, è nullo di pieno diritto e comunque radicalmente inefficace nei confronti della Società.

4. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio anche unilaterale, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o dei diritti di sottoscrizione.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 15) ORGANI DELLA SOCIETA' CONSORTILE

1. Sono organi della Società consortile:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale.

2. E' vietata la costituzione di Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. La carica di vicepresidente è prevista esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Art. 16) ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ed è convocata dall'Organo Amministrativo ai sensi di legge.

2. L'Assemblea Ordinaria:

- a) ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dall'art. 33 del presente statuto, approva il bilancio di esercizio della Società;
- b) nel caso di composizione collegiale dell'Organo amministrativo, ai sensi del d.lgs. 175/2016 nomina il Consiglio d'amministrazione

ne determina il numero, con delibera motivata che espliciti le ragioni di adeguatezza organizzativa a supporto della scelta assunta per la guida societaria tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, ne dispone la revoca e determina l'eventuale compenso ad essi spettante;

- c) nomina l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora il socio Regione Emilia-Romagna non eserciti la facoltà prevista dall'art. 17, e ne autorizza l'eventuale attribuzione di deleghe;
- d) può inoltre nominare un vice presidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- e) nomina il Collegio Sindacale, ne dispone la revoca e determina l'eventuale compenso ad essi spettante; nomina il Presidente del Collegio Sindacale, solo qualora il socio Regione Emilia-Romagna non eserciti la facoltà prevista dall'art. 17
- f) delibera sull'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci;
- g) nomina e revoca il Revisore legale o la Società di revisione incaricati del controllo legale dei conti e ne determina il compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale;
- h) nomina i componenti del **Comitato tecnico scientifico**, con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, e delibera sull'eventuale regolamento;
- i) delibera in ordine ai piani strategici e industriali della Società;
- j) delibera in ordine ai programmi pluriennali e annuali di attività di interesse consortile;
- k) delibera le determinazioni per il programma del Fondo consortile ed il regolamento consortile;
- l) approva la relazione dell'Organo Amministrativo di cui all'articolo 33 del presente statuto;
- m) delibera in merito all'accettazione dei nuovi Soci;
- n) delibera sugli altri oggetti ad essa riservati dalla legge e dallo Statuto.

3. L'Assemblea Straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, a norma di legge, e quando gli amministratori lo ritengano opportuno. Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- le modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dalla legge o dal presente Statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge.

Art. 17) NOMINE RISERVATE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

1. Ai sensi della L.R. 1/2018 e ss.mm. la Regione Emilia-Romagna ha la facoltà di nominare l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale.

2. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 32 del presente statuto è nominato dalla Giunta Regionale, come ivi previsto.

Art. 18) CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede legale, o anche fuori della sede legale, purché in Italia.
2. L'Assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Quando lo ritenga opportuno, l'Organo Amministrativo può procedere alla convocazione, in deroga rispetto a quanto precede, con avviso comunicato ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante PEC (Posta elettronica certificata), telefax, e-mail, entrambi con prova di avvenuta ricezione, ovvero mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, ovvero mediante raccomandata a mano consegnata ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza; l'avviso è fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal libro dei Soci.

L'Assemblea potrà svolgersi mediante tele conferenza, videoconferenza o audio conferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli eventuali luoghi audio-video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Le condizioni essenziali per la validità dell'Assemblea in tele conferenza o videoconferenza sono le seguenti:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in tele conferenza o videoconferenza, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi tele collegati o video collegati, e lo stesso collegamento non venisse ripristinato entro 15 (quindici) minuti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, quale prova della presenza dei Soci,

dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della teleconferenza o videoconferenza.

Art. 19) INTERVENTO IN ASSEMBLEA - MODALITÀ DI VOTO

1. Possono intervenire all'Assemblea i Soci che alla data dell'Assemblea stessa risultino titolari di azioni aventi diritto di voto. Non è necessario il preventivo deposito dei titoli o della relativa certificazione.
2. Se i partecipanti all'Assemblea non risultano iscritti nel libro Soci, la Società provvede senza indugio dopo l'Assemblea alla loro iscrizione.
3. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del C.C. Ogni azione attribuisce il diritto a un voto. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un Socio, non è espresso.

Art. 20) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente se nominato, o in caso di assenza o impedimento per qualunque ragione anche di quest'ultimo, dalla persona designata a maggioranza degli intervenuti. L'Assemblea nomina altresì un Segretario anche non Socio.

Art. 21) NORME SULL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita:
 - in prima convocazione con la presenza di tanti Soci, che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta, ai sensi dell'art.2368 C. C.;
 - in seconda convocazione delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata.
2. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita e delibera:
 - in prima convocazione col voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale;
 - in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, ai sensi dell'art.2369 C. C., salve le maggioranze più elevate previste dal 5^a comma del citato articolo, in tema di:
 - scioglimento anticipato della Società, trasformazione della Società,
 - cambiamento dell'oggetto sociale,
 - trasferimento della sede sociale all'estero, emissione di azioni privilegiate,

per i quali è previsto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

3. L'assemblea ordinaria avente ad oggetto il programma di attività e/o specifiche azioni e/o alla sua gestione di cui all'art. 7 del presente statuto, delibererà con il voto favorevole della Regione Emilia-Romagna e di tutti i soci possessori delle azioni con diritti diversi di cui all'art. 6.2 del presente statuto, **se ed in quanto esistenti**.

Art. 22) VERBALI DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.

Art. 23) DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

TITOLO V SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 24) CONTROLLO ANALOGO

1. Spettano alla Regione Emilia-Romagna ed agli altri enti pubblici e pubbliche amministrazioni soci i seguenti poteri:
 - a. direttiva e controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, circa le modalità e condizioni di svolgimento dell'attività della Società, nonché circa la gestione della Società;
 - b. approvazione di unitari piani strategici ed industriali della Società;
 - c. controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, disponendo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione;
 - d. controllo sui conti annuali della Società con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da parte di quest'ultima.
2. Gli enti pubblici e le Pubbliche Amministrazioni soci esercitano i poteri sopra elencati di cui al comma 1 lett. a), b), c) e d) in forma collettiva e coordinata, mediante apposito Comitato di controllo dei soci, disciplinato da un accordo fra amministrazioni. A tal fine, il Comitato di controllo dei Soci effettua almeno 2 (due) riunioni all'anno.

Il Comitato è costituito da un rappresentante di ogni socio. L'incarico di rappresentanza nel Comitato è compatibile, anno per anno, con la delega di rappresentante del socio in assemblea. L'incarico di rappresentanza nel Comitato è attribuito da parte di ciascun socio esclusivamente a titolo gratuito. La Società non potrà attribuire compensi ai membri del Comitato di controllo.

Le deliberazioni del Comitato di controllo costituiscono esercizio del c.d. controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva

competenza, dagli organi della società.

3. Pertanto è prevista la sottoposizione alla preventiva e vincolante approvazione del socio/i dei documenti e relative modifiche in corso d'esercizio relativi a piani strategici, piani e programmi operativi di attività, budget economico e bilancio di esercizio, modifiche allo statuto. Si prevede inoltre la sottoposizione al socio/i di report periodici sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, sullo specifico andamento della gestione dei servizi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo richiesta. A tale scopo, gli organi competenti della società trasmettono agli enti controllanti, anche secondo modalità differenziate in ragione di accordi tra i soci, i documenti, le informazioni e le relazioni necessarie all'assunzione delle decisioni almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza degli organi sociali deputati ad assumere la decisione. I soci, secondo quanto disciplinato da accordi tra loro assunti, comunicano il parere e le valutazioni agli organi sociali almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assunzione della decisione. In difetto sarà presunto l'assenso. Le modalità di esercizio del controllo congiunto sono definite in apposito patto parasociale in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina normativa.

Art. 25) RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii. è obbligatoria.
2. La nomina è di competenza dell'organo amministrativo, individuato nel consiglio di amministrazione ovvero nell'amministratore unico.
3. Le modalità di svolgimento dell'incarico, la scadenza, le responsabilità e le relative sanzioni a suo carico sono previste nel verbale e nella lettera di nomina.

Art. 26) ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La Società è amministrata da un amministratore unico ai sensi dell'art.11 comma 2 d.lgs. 175/2016 ovvero, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.
2. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere viene effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 in merito alla nomina del consigliere con qualifica di Presidente del consiglio di amministrazione, che rimane riservato alla Regione Emilia Romagna, in caso di Consiglio di amministrazione composto da n. 3 o 5 membri, la nomina dei restanti membri avviene da parte dell'Assemblea dei soci.
4. I nominativi indicati dai soci devono presentare i requisiti di cui all'art 11, comma 1, del D.Lgs 175/2016.
5. Le indicazioni di nomina da parte dei soci dovranno pervenire presso la sede della società almeno tre giorni prima della data fissata per

l'assemblea che delibera sulla nomina degli amministratori ovvero la data fissata del consiglio di amministrazione che provvede alla cooptazione del/degli amministratore/i cessato/i.

6. L'Organo Amministrativo resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi: in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo, l'Organo Amministrativo e quindi anche i Componenti del Consiglio di Amministrazione si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.
7. L'Organo Amministrativo scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Esso in ogni caso rimane in carica sino al rinnovo dell'Organo Amministrativo e può essere rinnovato nel rispetto dei limiti di durata in carica previsti dalla normativa vigente.
8. Ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. 175/2016 agli organi di amministrazione e controllo della società si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. La carica di vicepresidente può essere attribuita dall'Assemblea esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. La società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.
9. Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti dell'organo amministrativo specificamente applicabili a società come ART-ER.

Art. 27) NOMINE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente propone all'approvazione formale del Consiglio la nomina del direttore generale e di eventuali altri dirigenti nel rispetto delle norme stabilite dall'ordinamento giuridico.

Art. 28) NORME SUL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione questo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.
2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
3. Per la validità delle deliberazioni relative alla gestione del Fondo Consortile di cui all'art.7 del presente statuto, è necessario il voto favorevole dei due amministratori nominati dai titolari di azioni con diritti diversi, **se esistenti**.
4. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti dei presenti e,

in caso di parità, è preponderante il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi lo sostituisce.

5. La convocazione è fatta con avviso comunicato mediante telefax, e-mail, entrambi con prova di avvenuta ricezione, ovvero mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, ovvero mediante raccomandata a mano - con indicazione dell'ordine del giorno, ovvero con posta elettronica certificata, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata e, per i casi d'urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.
6. Il Consiglio di amministrazione, ove precisato nell'avviso di convocazione, può riunirsi anche in tele-conferenza, video-conferenza o audioconferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi tele, audio, o video collegati, valgono le norme previste all'art. 19 in tema di assemblee.
7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, se nominato.
8. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è invitato per la trattazione di temi relativi ai contenuti dei programmi di attività della Società.

Art. 29) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo amministrativo è investito della gestione della Società ed al riguardo, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Regione e dagli altri enti pubblici e Pubbliche Amministrazioni soci ai sensi degli artt. 16 e 24 del presente Statuto, ha facoltà di compiere tutti gli atti gestionali che non rientrino nelle competenze che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
2. Nel caso di Consiglio di Amministrazione, questo può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.
3. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo amministrativo approva una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue eventuali partecipate, che l'Amministratore Unico ovvero il Presidente trasmette all'Assemblea.
4. L'Organo Amministrativo nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e adotta il piano di prevenzione della corruzione.

Art. 30) POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO DEL PRESIDENTE

1. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente, ha la rappresentanza legale della Società, con firma libera, anche per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio. Rappresenta la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori.
2. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione può conferire procure speciali ad amministratori della Società, dipendenti, o a terzi esclusivamente per determinati atti o categorie di atti. Convoca le Assemblee, se Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione, ne accerta la regolare costituzione e le presiede. Sovrintende al regolare andamento della Società.
3. In caso d'assenza o impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente se nominato. Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 31) IL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento e può altresì esercitare la funzione di Organismo di Vigilanza ai sensi del dell'art. 6 nuovo c. 4 bis D.Lgs. 231/01 con il compito di vigilare sul sistema di prevenzione dei reati e per le attività di prevenzione della corruzione in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.
2. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente, salvo quanto previsto dall'art. 17, e determina il loro compenso per tutta la durata dell'incarico.
3. La Società assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, secondo i criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 in merito alla nomina del sindaco effettivo con qualifica di Presidente del Collegio sindacale che rimane riservato alla Regione Emilia Romagna, la nomina degli altri membri effettivi e supplenti spetta all'Assemblea.
5. Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui agli articoli 2397 e 2399 C. C. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione dovrà avvenire nel rispetto delle regole di composizione dell'organo di controllo come previsto nel comma precedente.
6. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza

della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui agli articoli 19 e 28 del presente Statuto.

7 Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti dei collegi sindacali specificamente applicabili a società come ART-ER.

Art. 32) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. L'Assemblea nomina un Comitato Tecnico Scientifico della società e della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna e ne approva l'eventuale Regolamento.
2. Il Comitato è presieduto da un Presidente nominato dalla Giunta regionale su indicazione della Conferenza Regione Università di cui alla L.R. n. 6/2004 e formato da un minimo di 10 ad un massimo di 20 componenti nominati dall'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. h) del presente Statuto. I Soci Enti di ricerca, Università e Sistema camerale devono essere comunque rappresentati nel Comitato Tecnico Scientifico.
3. I componenti di nomina assembleare sono scelti tra i nominativi indicati, su richiesta della Società, dalle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul territorio regionale, e dai soci della Società. Il Comitato dura in carica tre anni.
4. Il Comitato Tecnico Scientifico coadiuva il Comitato di controllo nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 24 del presente Statuto, con la facoltà di esprimere un parere non vincolante. Il Consiglio, in particolare, supporta gli organi societari svolgendo funzioni consultive sugli aspetti riguardanti la ricerca scientifica ed industriale, lo sviluppo e l'innovazione ed il trasferimento tecnologico e le attività di internazionalizzazione ad essi connesse ed in particolare sui temi di cui alla lettera a) e b) dell'oggetto sociale
5. Il Comitato ha altresì compiti di monitoraggio, indirizzo e valutazione scientifica della Rete Alta Tecnologia.
6. Il Comitato esprime un parere al Comitato di controllo, preventivamente alla sua approvazione, sul programma di attività consortile di ART-ER previsto agli artt. 4 e 5.
7. Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Il Comitato tecnico scientifico può riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
9. La partecipazione al Comitato tecnico scientifico è a titolo gratuito.
10. Il Comitato non costituisce organo della società consortile ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, lettera d) del D. Lgs. 175/2016;
11. Ai lavori del Comitato tecnico scientifico è invitato permanente il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato ovvero

l'Amministratore Unico.

TITOLO VI
ESERCIZIO - BILANCIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE – REVISIONE
LEGALE

Art. 33) ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale.
2. Il termine per l'approvazione del bilancio può essere prorogato al massimo fino a 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del C.C. le ragioni della dilazione.
3. La Revisione Legale dei Conti viene affidata ad un Revisore legale dei conti oppure ad una Società di Revisione, iscritti nell'apposito Registro, nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale, e funzionanti ai sensi di legge.
4. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. j) del D.Lgs. 118/2011, la Regione Emilia-Romagna procede alla verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione. A tal fine l'organo di revisione ha l'obbligo di asseverare la predetta nota sugli esiti delle reciproche partite di credito e debito.

Art. 34) BILANCIO ED UTILE D'ESERCIZIO

1. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno devoluti ai fondi di riserva ordinaria per una percentuale non inferiore a quella prevista dalla legge e il restante destinato allo sviluppo della Società. I Soci non hanno diritto a percepire utili o avanzi di esercizio.

TITOLO VII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La Società si scioglie per le cause previste a norma dell'art. 2484 C. C..
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2484 C. C., nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea Straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in

- quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
 - d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo amministrativo liquidativo.

TITOLO VIII

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 36) CONTROVERSIE

1. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci, tra Amministratori, tra liquidatori, tra i predetti e la Società in dipendenza del presente Statuto, eccettuate quelle per le quali la legge dispone diversa disciplina inderogabile, saranno decise da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna, su istanza della parte più diligente. L'Arbitro dovrà iniziare la sua attività entro 15 (quindici) giorni dalla sua nomina e completarla secondo termini di legge.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 34 e segg. del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

2. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 37) DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di consorzi e società consortili, nonché alle disposizioni specificamente riferite ai soggetti conformi al modello in house providing e in materia di società a partecipazione pubblica.